

# Personalità giuridica

---

In [diritto](#), la **personalità giuridica** consiste nell'avere il diritto all'esercizio della [capacità giuridica](#).

Ne consegue l'idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di [situazioni giuridiche soggettive](#).

Non va confusa con la [persona giuridica](#), con cui si intende un soggetto cui l'ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica. A sua volta la capacità giuridica non va confusa con la [capacità di agire](#), che precisa chi possa validamente compiere azioni, atti e fatti per l'esercizio dei diritti spettantigli o per l'adempimento dei doveri cui sia tenuto.

Oggi il senso della personalità giuridica è quello di far conseguire all'ente l'[autonomia patrimoniale](#) perfetta, operazione di separazione fra patrimonio degli aderenti all'associazione e il patrimonio dell'associazione o dell'ente, facendo in modo da renderli reciprocamente insensibile all'azione del creditore, il quale, si potrà rivalere solo sul fondo comune dell'associazione e non sul patrimonio singolo degli associati o di coloro che hanno agito per conto dell'associazione.